SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
20 giugno 1985 *

Nella causa 64/84,

Queenborough Rolling Mill Company Limited, con l'avv. T. R. Ottervanger, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, 34, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Frank Benyon, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 26 gennaio 1984 con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 14 febbraio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1984, la Queenborough Rolling Mill Company Ltd. (in prosieguo: « QRM »), con sede in Queenborough (Regno Unito), ha proposto, a norma dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 26 gennaio 1984, con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di 491 988 ECU per aver superato le quote di produzione per il terzo trimestre 1981 e le quote di produzione e le parti di tali quote che potevano essere consegnate nel mercato comune per il quarto trimestre 1981.

2 Dal fascicolo si desume che, con lettera 20 agosto 1981, la Commissione comunicava alla QRM la decisione che fissava la quota di produzione per il terzo trimestre del 1981 in 3 604 tonnellate. Con lettera 28 ottobre 1981 essa le attribuiva per il quarto trimestre 1981 una quota di produzione di 3 912 tonnellate, fissando in 2 944 tonnellate la parte di detta quota che poteva essere consegnata nel mercato comune. Queste decisioni individuali venivano adottate a norma della decisione generale della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, che istituiva un regime di sorveglianza e un nuovo regime di quote di produzione per determinati prodotti e per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1).

3 È opportuno ricordare che la sopramenzionata decisione n. 1831/81, basata sugli artt. 47 e 58 del trattato CECA, era in vigore nel periodo 1° luglio 1981 — 30 giugno 1982. Questi regimi sono stati predisposti in modo che la Commissione fissa per le imprese di cui trattasi, in base a determinate produzioni di riferimento, le quote trimestrali, le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune. L'art. 12, 1° comma, della stessa decisione stabilisce che alle imprese che superino le quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune sarà inflitta un'ammenda pari, in generale, a 75 ECU la tonnellata di superamento. Il secondo comma di detto articolo precisa che, nel caso in cui la produzione dell'impresa superi la quota del

10% o più, ovvero se un'impresa ha già superato durante uno dei trimestri precedenti la propria o le proprie quote, le ammende potranno essere pari fino al doppio di tale importo per tonnellata. Infine, a norma dell'art. 14 della summenzionata decisione, la Commissione procederà all'opportuno adeguamento delle produzioni di riferimento qualora, data l'entità delle percentuali di riduzione imposte per un trimestre, il regime di quote causi per un'impresa delle difficoltà eccezionali.

4 Va rilevato che le decisioni individuali che fissavano le quote non venivano contestate dalla ricorrente.

5 Il 15 febbraio 1983 la Commissione comunicava alla QRM di aver accertato dei superamenti, per quanto riguarda la produzione delle categorie V e VI, di 2 330 tonnellate per il terzo trimestre e di 3 263 tonnellate per il quarto trimestre 1981, e per la parte della quota che poteva essere consegnata nel mercato comune, di 697 tonnellate per il quarto trimestre 1981. Dopo aver sentito la QRM, la Commissione adottava la decisione impugnata. Va rilevato che la ricorrente non contesta gli accertamenti della Commissione relativi alle quantità prodotte in eccesso rispetto alle quote.

6 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro mezzi che si possono così riassumere:

— il ricevimento della lettera 20 agosto 1981 che fissava le quote per il terzo trimestre 1981 avrebbe causato l'impossibilità di attenersi alle quote attribuite;

— difficoltà eccezionali incontrate nel terzo e nel quarto trimestre 1981 avrebbero messo a grave repentaglio la sua redditività, cosa che la Commissione avrebbe dovuto tener presente nel commisurare l'ammenda;

— per quanto riguarda le imprese che lavorano l'acciaio, il principio di non discriminazione dovrebbe implicare la riduzione dell'ammenda di 75 ECU per tonnellata di superamento, ammenda fissata con riferimento alle imprese integrate;

— l'aumento dell'ammenda del 25% rispetto all'aliquota normale per il quarto trimestre 1981, per il motivo che la QRM avrebbe superato la quota per il

terzo trimestre, sarebbe ingiusto data la situazione eccezionale ammessa dalla Commissione per lo stesso terzo trimestre.

Sull'asserita impossibilità di attenersi alle quote attribuite

7 La ricorrente deduce in primo luogo di aver ricevuto la lettera del 20 agosto 1981 che fissava la quota per il terzo trimestre quando erano già trascorsi due terzi del trimestre stesso. In questo momento la QRM non sarebbe più stata in grado di ridurre temporaneamente la produzione, giacché ordini molto importanti ricevuti prima del 1° settembre l'avrebbero obbligata a continuare la produzione, dato che l'impresa era stata chiusa per ferie durante due settimane del mese d'agosto. Gli ordini, le consegne a clienti abituali e le scorte alla fine del mese di agosto di 1 900 tonnellate l'avrebbero obbligata a produrre 2 338 tonnellate nel settembre del 1981. In realtà, essa avrebbe prodotto 2 516 tonnellate in settembre, il che dimostrerebbe che non vi sono scuse solo per la produzione di 178 tonnellate.

8 La ricorrente deduce, in secondo luogo, di aver ritenuto che i provvedimenti di crisi fossero stati adottati soprattutto per le imprese più importanti, non già per le piccole imprese di lavorazione e monoproduttrici. Infine, essa non avrebbe potuto prevedere il sistema nuovo e complesso di quote imposto dalla decisione generale n. 1831/81. La QRM sarebbe stata quindi obbligata ad attendere la lettera del 20 agosto 1981 della Commissione che fissava i particolari. Una volta infine ricevuta la lettera, non le sarebbe rimasta alcuna possibilità di attenervisi. La QRM si sarebbe quindi trovata in una situazione eccezionale, in vista della quale non avrebbe dovuto esserle inflitta alcuna ammenda.

9 La Commissione ribatte, in primo luogo, di aver ammesso nella decisione impugnata che il ricevimento tardivo avrebbe potuto contribuire alla produzione eccedente. Essa avrebbe quindi deciso di ridurre l'aliquota normale dell'ammenda per il terzo trimestre del 50%, il che implicherebbe l'esenzione di 1 165 tonnellate in eccesso illegittimamente prodotte in settembre. La QRM ha quindi potuto produrre nel settembre del 1981 il resto della propria quota, cioè 186 tonnellate (3 604 tonnellate meno 3 418 tonnellate già prodotte) più le 1 165 tonnellate, e cioè in complesso 1 351 tonnellate, il che non pare fuori luogo alla Commissione se lo si confronta con la media mensile precedente di 1 708 tonnellate. In secondo luogo,

la Commissione sostiene che la ricorrente aveva superato di molto la quota per il quarto trimestre, il che consentirebbe di concludere che il ricevimento tardivo non è stato affatto la causa del superamento. Infine, le consegne a clienti molto fedeli e gli ordini molto cospicui addotti dalla QRM per giustificare il superamento non possono costituire, secondo la Commissione, una scusa per l'illegittimità della produzione in eccesso: le quote imposte sarebbero atti di diritto pubblico e prevarrebbero su qualsiasi obbligazione contrattuale.

10 Quanto all'imprevedibilità del nuovo regime di quote, la Commissione ricorda che ogni impresa, anche piccola, purché lavori l'acciaio o sia monoproduttrice, è soggetta a tutte le norme del regime di quote. Nella fattispecie, la QRM non avrebbe avuto alcun valido motivo per ritenere che la Commissione non le avrebbe attribuito delle quote per il terzo trimestre, dato che delle quote le erano già state attribuite per i trimestri precedenti. A parte ciò, la QRM avrebbe potuto facilmente calcolare la propria produzione di riferimento e le proprie quote a norma dell'art. 7 bis della decisione della Commissione 3 luglio 1981, n. 1832, che includeva il tondo per cemento armato e gli acciai mercantili nel nuovo regime di quote di produzione istituito dalla decisione n. 1831/81/CECA (GU L 184, pag. 1).

11 Questo primo mezzo non può essere accolto. Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale essa sarebbe stata costretta a produrre 2 338 tonnellate nel settembre 1981 a causa di impegni assunti anteriormente al 1° settembre, va rilevato, come la Corte ha più volte affermato, che l'istituzione del sistema di quote di produzione ha lo scopo di ripartire equamente, fra tutte le imprese della Comunità, i sacrifici inevitabili causati dalla crisi siderurgica, caratterizzata dalla riduzione della domanda e dalla diminuzione dei prezzi. Le conseguenze di questa crisi colpiscono tutte le imprese, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal loro stato di sviluppo individuale, dalla loro struttura, dai loro livelli di sviluppo o dalla percentuale di sfruttamento delle capacità produttive (si vedano le sentenze 12 luglio 1984, Busseni/Commissione, 81/83, Racc. pag. 2951, e 12 dicembre 1983, Metallurgiki Halyps, 31, 138 e 204/82, Racc. pag. 4193). Questo principio di solidarietà non consente alla ricorrente di richiamarsi a contratti già conclusi per giustificare il superamento delle quote. Lo stesso principio di solidarietà imponeva infatti alla Commissione, una volta che aveva deciso di istituire un sistema generale di quote, di non distinguere le imprese integrate dai rilavoratori e monoproduttori (si veda la sentenza 16 febbraio 1982, Ferriere Padana/Commis-

sione, 276/80, Racc. pag. 517) e di non garantire alle singole imprese un minimo di produzione in relazione ai propri criteri di redditività o agli ordini ricevuti.

12 Circa l'imprevedibilità del nuovo sistema di quote, va rilevato che la Commissione, riducendo l'ammenda per il terzo trimestre del 50% dell'importo che il superamento di 2 330 tonnellate avrebbe, in generale, implicato, ha tollerato un eccesso di produzione di 1 165 tonnellate. In questo modo, essa ha tenuto conto della situazione eccezionale della QRM. Con questa diminuzione dell'ammenda, la Commissione ha implicitamente accettato una produzione maggiore (1 351 tonnellate) che la ricorrente avrebbe potuto produrre lecitamente nel mese di settembre se avesse ricevuto la notifica della quota di produzione in tempo, cioè circa 1 202 tonnellate (quota per il terzo trimestre di 3 604 tonnellate, divisa per 3). Ciò premesso, non si può far carico alla Commissione di non essersi valsa correttamente del proprio potere discrezionale. Il mezzo diretto contro l'ammenda inflitta per il superamento della quota del terzo trimestre va quindi disatteso.

Sulle difficoltà eccezionali incontrate nel terzo e nel quarto trimestre del 1981

13 La ricorrente sostiene di aver incontrato difficoltà eccezionali ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1831/81 durante i due ultimi trimestri del 1981 ed i due primi trimestri del 1982. La Commissione avrebbe proceduto all'adeguamento delle quote per i due trimestri del 1982, ma avrebbe invece rifiutato l'adeguamento per il 1981, con decisione individuale 22 novembre 1983, per il motivo che il termine ultimo per presentare la domanda non sarebbe stato osservato. Detta decisione sarebbe stata adottata benché la Commissione avesse promesso di esaminare la domanda tardiva con la massima cura. Secondo la QRM, la Commissione, la quale non contesta le difficoltà eccezionali, avrebbe dovuto prendere in considerazione tale situazione nel commisurare l'ammenda.

14 La Commissione ribatte che le decisioni individuali di rifiuto dell'adeguamento delle quote le quali non siano state a suo tempo impugnate non possono essere criticate in occasione di un ricorso diretto all'annullamento della decisione che ha inflitto l'ammenda. A parte ciò, l'art. 14 della decisione n. 1831/81 non si applicherebbe alla determinazione delle ammende. L'assunto della ricorrente non potrebbe quindi giustificare la riduzione dell'ammenda inflitta.

15 Questo mezzo dev'essere del pari disatteso. La QRM non ha contestato né la legittimità delle decisioni che avevano fissato le quote per il terzo e per il quarto trimestre del 1981, né la decisione individuale 22 novembre 1983 che le negava l'adeguamento delle quote. Di conseguenza, essa era vincolata dalle quote attribuitele e che ha superato. Stando così le cose, il fatto che la Commissione abbia proceduto all'adeguamento delle quote per i due primi trimestri del 1982 non può essere invocato né come circostanza attenuante della trasgressione incontestabilmente commessa dalla QRM nei due ultimi trimestri del 1981, né come prova dell'esistenza di una situazione eccezionale che giustificasse una valutazione diversa da quella effettuata dalla Commissione circa la gravità della trasgressione.

16 Se ciò non bastasse, si deve ricordare in proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (si vedano le sentenze 13 dicembre 1984, Usinor/Commissione, 78/83, Racc. pag. 4177, e 12 luglio 1984, Busseni, sopramenzionata), il ricorrente, in occasione di un ricorso d'annullamento diretto contro una decisione individuale a norma dell'art. 33 del trattato CECA, non può far valere l'illegittimità di un'altra decisione di cui sia destinatario e che non sia ulteriormente impugnabile.

Sull'asserita trasgressione del principio di non discriminazione

17 La ricorrente assume che le conseguenze di un'ammenda di 75 ECU la tonnellata di superamento, ammenda contemplata dall'art. 12 della decisione n. 1831/81 e fissata con riferimento ad un'impresa integrata-tipo la quale perde in tal modo il vantaggio costituito dalla diminuzione delle spese fisse, sarebbero proporzionalmente molto più onerose per una impresa di rilavorazione che per un'impresa integrata. Secondo la QRM, un'aliquota di 75 ECU lascia alle imprese integrate, tenuto conto del contributo medio la tonnellata (ottenuto dal prezzo di vendita netto meno i costi di produzione strettamente variabili a seconda della quantità) un vantaggio netto di UKL 77 la tonnellata, mentre la stessa aliquota implicherebbe per le imprese di lavorazione una perdita di UKL 8. Di conseguenza solo i superamenti commessi dalle imprese di rilavorazione sarebbero veramente puniti dall'aliquota di 75 ECU la tonnellata di superamento. Non sarebbe quindi giusto, e a parte ciò, sarebbe in contrasto col principio d'uguaglianza, l'applicare alla QRM la stessa aliquota di 75 ECU che vale per le imprese integrate. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la Commissione, onde tener conto delle esigenze del principio di non discriminazione, avrebbe potuto fare una distinzione fra le tre categorie principali di produttori d'acciaio, cioè le imprese di rilavorazione, le acciaierie dotate di forni

ad arco e le imprese integrate, e fissare un'ammenda tipo per ciascuna di queste tre categorie.

18 La Commissione rileva, in primo luogo, che la legittimità dell'art. 12 della decisione n. 1831/81 è stata sancita dalla giurisprudenza della Corte. Questa disposizione, come pure l'art. 58 del trattato CECA, si richiama al valore della produzione d'acciaio sul mercato, indipendentemente dai metodi produttivi usati e senza riferimento al valore aggiunto dall'impresa o al suo margine di utile. L'art. 58 dovrebbe consentire di far fronte agli squilibri che si manifestano sul mercato e sarebbe questa la ragione per cui solo il valore della produzione sul mercato deve servire come criterio per l'entità dell'ammenda. In compenso, le dimensioni ridotte, i metodi produttivi, la produzione di una sola categoria di prodotti o le difficoltà finanziarie dell'impresa sarebbero prese in considerazione dalla Commissione all'atto della determinazione della quota. La Commissione sostiene che la diminuzione dell'aliquota dell'ammenda è ammissibile solo se l'impresa si trova in una situazione speciale o eccezionale. Essa aggiunge che la proposta della QRM di istituire tre aliquote-tipo sarebbe irrealizzabile, in primo luogo perché i profitti ed i costi variano da un'impresa all'altra e, in secondo luogo, perché, se si accettasse tale proposta, sarebbe impossibile porre un limite alle domande dirette all'applicazione di altre distinzioni tra le imprese allo scopo di diminuire le ammende.

19 Dinanzi a questo contrasto di opinioni si deve rilevare che l'art. 58, 4° comma, del trattato CECA si riferisce alla nozione di valore dei prodotti irregolari, non già a quella di contributo medio la tonnellata o di margine di utile realizzato su detti prodotti. L'art. 12, n. 1, della decisione n. 1831/81, il quale dispone che viene inflitta un'ammenda pari, in generale, a 75 ECU per tonnellata di superamento, resta in realtà entro i limiti massimi per le ammende stabiliti dall'art. 58.

20 Se è vero che l'art. 58 non esclude che la Commissione, nell'infliggere un'ammenda, prenda in considerazione la situazione della singola impresa, ciò non toglie che è il valore della produzione in eccesso quello che provoca lo squilibrio sul mercato e che costituisce il fondamento delle disposizioni sulle ammende a carico delle imprese che trasgrediscano le decisioni adottate per stabilizzare il mercato dell'acciaio.

21 Dalla costante giurisprudenza della Corte (si vedano le sentenze 16 novembre 1983, Thyssen/Commissione, 188/82, Racc. pag. 3721, e 29 febbraio 1984, Estel/Commissione, 270/82, Racc. pag. 1195), si desume che il potere attribuito alla Commissione dall'art. 58 del trattato CECA, unitamente alle decisioni adottate per la sua attuazione in forza delle quali essa infligge in tutti i casi di superamento di quote, in generale, un'ammenda pari a 75 ECU la tonnellata, non ha istituito un sistema del tutto automatico. La Commissione è quindi indubbiamente obbligata, come è detto nella sentenza 16 novembre 1983, Thyssen/Commissione, sopra menzionata), a commisurare le ammende tenendo conto delle circostanze della trasgressione o della situazione eccezionale dell'impresa che giustifichi l'applicazione di un'aliquota diversa da quella normale di 75 ECU. La struttura dell'impresa o il suo esiguo contributo medio la tonnellata di acciaio prodotta possono diminuire questa aliquota solo nel caso in cui esse dimostrano il sussistere di una circostanza attenuante per la trasgressione ovvero una situazione eccezionale.

22 Il fatto che la ricorrente appartenga ad una categoria d'impresa per le quali le conseguenze dell'ammenda di 75 ECU sono relativamente più gravi che per le imprese la cui produzione è più diversificata o integrata, non può essere considerata una circostanza attenuante della trasgressione commessa. Essa non costituisce nemmeno una situazione eccezionale che colpisca individualmente l'impresa. Esso non è caratteristico né della ricorrente né di altre imprese che effettuano esclusivamente la rilavorazione, bensì è inerente del pari a numerose altre imprese nel complesso della Comunità. Le conseguenze derivanti dalla struttura dell'impresa in quanto rilavoratrice, non possono quindi mettere la ricorrente in una situazione eccezionale né distinguerla, per quanto riguarda l'entità dell'ammenda, dalle altre imprese la cui struttura o il tipo di produzione siano diversi.

23 Con ragione la Commissione adduce inoltre motivi attinenti all'applicazione pratica del regime delle quote onde giustificare l'applicazione uniforme, in generale, di un'ammenda pari a 75 ECU la tonnellata, salvo in casi eccezionali. Il sistema delle quote sarebbe infatti notevolmente indebolito se la Commissione fosse obbligata a determinare di volta in volta la categoria alla quale le varie imprese appartengono e le differenze che le distinguono. A parte ciò, i contributi medi recati dalle imprese, sia pure della stessa categoria, possono essere molto diversi. Infine, va rilevato che la Commissione, se stabilisse delle aliquote d'ammenda diverse a seconda della categoria delle imprese, potrebbe giungere ad una discriminazione

fra le imprese che forniscono le stesse quantità di prodotti in eccesso sul mercato, contribuendo quindi nello stesso modo allo squilibrio del mercato.

24 Questo mezzo va quindi del pari disatteso.

Sull'aumento dell'ammenda del 25% per il quarto trimestre del 1981

25 La ricorrente sostiene che l'aumento dell'ammenda del 25% rispetto all'aliquota normale per il quarto trimestre, dovuta al fatto che essa avrebbe superato la quota nel terzo trimestre, è ingiusto, giacché, per quanto riguarda il terzo trimestre, la Commissione avrebbe ammesso l'esistenza di una situazione eccezionale fissando l'ammenda nella metà dell'aliquota normale. Essa è del parere che la Commissione avrebbe dovuto quindi prendere in considerazione questa situazione eccezionale quando si è richiamata a tale superamento per aumentare l'ammenda e, per questo motivo, avrebbe dovuto infliggere un'ammenda superiore solo del 12,5% all'aliquota normale, cioè la metà dell'aumento effettivamente deciso.

26 La Commissione ribatte che l'art. 12 della decisione n. 1831/81 contempla la possibilità di applicare un aumento dell'aliquota generale dell'ammenda pari sino al 100%. Lo scopo sarebbe quello di dissuadere i contravventori dal commettere una seconda trasgressione. Essendo pacifico che la ricorrente ha superato la quota nel terzo trimestre, il superamento nel quarto trimestre costituirebbe una seconda trasgressione, malgrado il fatto che la Commissione abbia ammesso di trattare la trasgressione commessa durante il terzo trimestre in modo più favorevole. Sarebbe impossibile fare due concessioni, una per il terzo trimestre e una per il quarto trimestre in considerazione di una sola circostanza attenuante, cioè il ricevimento tardivo della lettera che stabiliva le quote per il terzo trimestre.

27 Questo mezzo va del pari disatteso. La ricorrente ha infatti largamente superato la quota per il terzo trimestre. Dal passo della presente sentenza riguardante il primo mezzo si desume inoltre che la Commissione ha inflitto con ragione un'ammenda per il superamento nel terzo trimestre della quota di produzione, superamento pari a 1 165 tonnellate. Questo superamento non può essere considerato trascurabile rispetto alla quota di 3 604 tonnellate attribuita.

28 Va rilevato che la ricorrente non contesta di aver superato del pari nel quarto trimestre la quota di produzione (3 912 tonnellate) e la parte che poteva essere consegnata nel mercato comune (2 944 tonnellate) di 3 263 tonnellate e, rispettivamente, di 697 tonnellate. La QRM aveva quindi commesso una trasgressione. Perciò l'accertamento, da parte della Commissione, dell'esistenza di una recidiva della ricorrente, ai sensi dell'art. 12 della decisione n. 1831/81, per il quarto trimestre non è inficiato da errore.

29 Se ciò non bastasse, si deve ricordare che l'art. 12 della decisione n. 1831/81 stabilisce del pari che, qualora la produzione di un'impresa superi la quota del 10% o più, le ammende potranno essere pari fino al doppio dell'importo normale di 75 ECU la tonnellata e che le stesse norme valgono per il superamento delle quantità che possono essere consegnate nel mercato comune. L'aumento dell'aliquota normale, nel nostro caso del 25% per i superamenti rilevanti nel quarto trimestre, non appare quindi privo di fondamento.

30 Da tutto quanto precede discende che la ricorrente non ha potuto dimostrare che la decisione della Commissione 26 gennaio 1984 sia illegittima. Di conseguenza, il ricorso dev'essere complessivamente respinto.

Sulle spese

31 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 giugno 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della seconda sezione
O. Due